

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
L U C C A**

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 19, DEL 28/03/2011

OGGETTO: Interpretazione rapporto contrattuale nella procedura arbitrale. Integrazione del regolamento.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti, che disciplinano, tra l'altro le funzioni della Giunta;

Il Presidente informa i colleghi della Giunta che è pervenuta dalla parte attrice di una procedura arbitrale una richiesta di chiarimenti in merito al rapporto giuridico che intercorrerebbe tra arbitro, parte e Camera di commercio, al fine dell'erogazione dei compensi ai professionisti e del relativo regime fiscale.

L'Ufficio arbitrato e conciliazione ha chiesto a tal fine un parere al consulente della Camera arbitrale prof. Francesco Paolo Luiso ed al consulente fiscale dott. Paolo Cervi.

Entrambi hanno concordato che - alla luce di quanto disposto dal codice di procedura civile e non avendo la Camera di commercio operato una scelta organizzativa di tipo differente - nella procedura arbitrale amministrata il rapporto contrattuale intercorre direttamente tra le parti ed i professionisti nominati. Di conseguenza le competenze vanno corrisposte, ancorché mediante deposito delle somme presso la Camera di commercio di Lucca - come previsto dal Regolamento di arbitrato - direttamente dalle parti agli arbitri.

Ne consegue che l'arbitro è tenuto ad emettere parcella, nel rispetto delle normative fiscali e previdenziali allo stesso applicabili, direttamente alla parte; nel caso in cui le parti non adempiano alle loro obbligazioni nei confronti dei professionisti, sarà onere di questi ultimi, e non della Camera di commercio, attivare le necessarie procedure per il recupero del credito.

Il Presidente fa presente che, al fine di tenere maggiormente sotto controllo i flussi finanziari intercorrenti tra le parti ed i professionisti, l'ente camerale ha optato per una modalità di fatturazione in outsourcing - così come consentito dall'art. 21 comma 1 DPR 633/72 - provvedendo ad emettere fattura su delega dei professionisti (e quindi in nome e per conto di questi).

I consulenti prof. Luiso e dott. Cervi hanno quindi suggerito alla Giunta di operare una interpretazione autentica del Regolamento, al fine di una maggiore chiarezza nei confronti dell'utenza e dei professionisti, chiarendo che nella procedura arbitrale il rapporto contrattuale e le relative obbligazioni economiche si instaurano direttamente tra le parti e gli arbitri.

Ritenendosi pertanto opportuno operare un'interpretazione del Regolamento di arbitrato nel senso suggerito dai consulenti Luiso e Cervi

LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- visti i pareri espressi dai consulenti;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di interpretare il Regolamento di arbitrato precisando che il rapporto contrattuale nella procedura arbitrale e le relative obbligazioni economiche si instaurano direttamente tra le parti ed i loro arbitri;

2.- di incaricare il Dirigente di area di verificare quali integrazioni apportare al Regolamento di arbitrato al fine di rendere chiaro il concetto sopra esposto per utenti e professionisti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Guerrieri)